



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI SOMMA LOMBARDO

PROVINCIA DI VARESE

REPUBBLICA ITALIANA

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

(AUTENTICA FIRME REP.7800 DEL 05.03.2024)

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1

COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI
EDIFICI - [M2C3I1.1]

- Traguardo T3/2023: notifica aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2023

- Obiettivo T1/2026: completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero entro il 31 marzo 2026

LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE
MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.

LOTTO GEOGRAFICO 9 LOMBARDIA

CLUSTER ASSEGNATO AQ - Varese - A

DENOMINAZIONE INTERVENTO: “DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE IN SITU – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN
SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI”

	C.I.G. A046D81674	
	CUP B21B22000290001	
	L'anno 2024 il giorno 5 del mese di marzo a Somma Lombardo in Piazza	
	Vittorio Veneto n. 2, con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto	
	di legge tra le parti:	
	- Ing. Rovelli Daniela, in qualità di Responsabile del Settore Gestione del	
	Territorio, giusto decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2024, in rappresentanza del	
	Comune di Somma Lombardo, con sede in Somma Lombardo in piazza	
	Vittorio Veneto, 2, Codice fiscale e Partita IVA 00280840125 ed in forza di	
	propria determinazione a contrarre n. 534 del 12.05.2023, che dichiara di	
	intervenire al presente atto ai fini della stipula (in seguito, "Soggetto	
	Attuatore").	
	- Ing. Bottoli Francesco nato a Mantova il 19.08.1971 residente in Mantova,	
	via Madonna dell'Orto n. 4, C.I n. CA35697EK rilasciata dal Comune di	
	Mantova il 27.06.2019, in qualità di Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione dell'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede	
	in Mantova, via Vespucci, 2, Codice fiscale e Partita IVA 0226472028,	
	capitale sociale € 323.256,00, numero di iscrizione 238067 nel Registro delle	
	Imprese di Mantova giusta visura CCIAA del 05.02.2024 n. T547428129, che	
	agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale	
	Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito	
	ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato	
	nelle firme per notaio Federico Tortora in Ostiglia (MN), rep. 45863 / racc.	
	20468 in data 13.10.2023, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti	
		2

1	Impresa S.I.EL IMPIANTI S.R.L. INGEGNERIA E SERVIZI, con sede in Sustinente (MN) via Volta, 176, P.Iva 01618700205; (in seguito, “Appaltatore”); (in seguito, congiuntamente “le Parti”);	
	PREMESSO CHE	
a)	la “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” è inserita, quale Investimento 1.1 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;	
b)	l’Investimento mira a finanziare progetti volti alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili, ovvero scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado dell’efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport;	
c)	in particolare, si prevede, entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026, la sostituzione edilizia di n. 195 edifici per un totale di almeno 410.000 m2, con conseguente beneficio per circa 58.000 studentesse e studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50% (3,4 ktep/anno), che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2;	
		3

d) come previsto dal PNRR, l'Investimento è gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "MIM") ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane che hanno avuto accesso alla procedura selettiva per l'individuazione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all'attuazione dei relativi interventi;

e) con decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", pari a € 800.000.000,00;

f) in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, destinato a tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale, e finalizzato alla presentazione di candidature e proposte per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" – Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici";

g) con successivo decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 111, – al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi causati dalle emergenze in

	corso e consentire il finanziamento di tutte le candidature pervenute a seguito	
	dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, nel rispetto dei	
	target e delle milestone del PNRR - sono state destinate ulteriori risorse	
	nazionali all'attuazione dell'Investimento, per un ammontare complessivo di	
	€ 1.189.326.904,64, con il quale sono stati finanziati n. 216 interventi totali, di	
	cui n. 189 di competenza dei Comuni e n. 27 di competenza delle Province e	
	delle Città Metropolitane;	
	h) a fronte di tale ulteriore stanziamento di risorse, con Decreto	
	Direttoriale 5 maggio 2022, n. 14, sono state, pertanto, approvate le	
	graduatorie dei n. 216 interventi ammessi in via definitiva a finanziamento	
	nell'ambito del predetto Avviso pubblico, con l'indicazione delle relative aree	
	territoriali;	
	i) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea	
	2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, il MIM ha, da ultimo, indetto un	
	Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi degli articoli 152 e ss. del	
	decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti") e	
	dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, finalizzato, nell'ambito	
	della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 "Costruzione di nuove	
	scuole mediante sostituzione di edifici" del PNRR, all'individuazione delle	
	migliori proposte progettuali per ciascuna delle aree selezionate a seguito	
	della procedura di cui al citato Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre	
	2021;	
	j) con Decreto Direttoriale 13 aprile 2023, n. 27, sono state approvate le	
	graduatorie definitive dei vincitori del Concorso di progettazione, primi	
		5

	classificati all'interno di ciascuna area territoriale, e redatti i relativi progetti	
	di fattibilità tecnico-economica;	
	k) gli interventi rientranti nell'ambito dell'Investimento (di seguito,	
	"Interventi") sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla	
	sostituzione edilizia di edifici scolastici con ricostruzione in situ o	
	delocalizzazione, con eventuale demolizione anche parziale degli edifici	
	stessi;	
	l) orbene, in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational	
	Arrangements) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, la	
	milestone da realizzare nell'ambito dell'Investimento è quella della notifica	
	dell'aggiudicazione entro il 30 settembre 2023. Si precisa che detta milestone	
	concorrerà al raggiungimento del target previsto per il medesimo	
	Investimento, consistente nel completamento della costruzione di almeno	
	400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione edilizia di edifici	
	con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 %	
	rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero NZEB, entro il	
	termine del 31 marzo 2026;	
	m) in merito alla governance, il decreto del Presidente del Consiglio dei	
	ministri del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze, ha individuato nel MIM, l'"Amministrazione centrale titolare	
	dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l),	
	del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,	
	dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito,	
	"Amministrazione Titolare");	
		6

n) gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Città Metropolitane, le cui proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al finanziamento sono i responsabili dell'avvio e dell'attuazione degli Interventi e provvedono alla realizzazione degli Interventi stessi (di seguito, "Soggetti Attuatori"), così come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, in virtù dei relativi Accordi di concessione, con i quali sono assunti e regolati i rispettivi rapporti con l'Amministrazione Titolare;

o) ciò posto, al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia"), ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021 e, in particolare, del comma 6-quater del medesimo articolo, così come modificato e integrato dall'articolo 14, co. 2, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

p) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 19/05/2023 e pubblicato sulla stessa al n. 2023/s 099-309603 del 24/05/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 59 del 24/05/2023, e sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato, anche ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli articoli 7-ter del D.L. n. 22/2020 (convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (convertito in L. n. 55/2019), la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI

ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI" (di seguito, "Procedura");

q) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "Codice dei Contratti"), più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro");

r) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;

s) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 20 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"); all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0269742 del 22/09/2023, il Lotto Geografico n. 9 è stato aggiudicato in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;

t) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "Cluster Assegnato");

u) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi

ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

v) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi;

w) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 9, è stato assegnato il Cluster AQ - Varese – A ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;

y) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di contratti specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

z) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente contratto specifico;

aa) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente contratto specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente contratto specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

bb) per la stipulazione del presente contratto specifico è stata emessa dal

Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. 1 dell'11/01/2024;

cc) il CIG del presente contratto specifico è il seguente: A046D81674;

dd) La presente diviene efficace con la stipula e non trova applicazione

l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti;

ee) Il presente contratto specifico viene sottoscritto nelle more del

completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e

speciale previsti dal Sub-Disciplinare e condotte sugli Appaltatori, ed è,

pertanto, risolutivamente condizionato all'esito negativo delle predette

verifiche;

ff) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo

quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell'Accordo Quadro, conforme allo

schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento

contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative

di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, e successive modificazioni , emanato dal Ministero dello Sviluppo

Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

gg) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo

Quadro, ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati

dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della

responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone

e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di

terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o

	subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione	
	dell'appalto;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - (Premesse ed allegati)	
	1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura	
	privata, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:	
	- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;	
	- l'Accordo Quadro Lotto Geografico 9, CIG 9834626E1A, ed i relativi	
	allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le	
	Condizioni Generali;	
	- l'OdA del Contratto Specifico n. 1 del COMUNE DI SOMMA	
	LOMBARDO e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica,	
	economica e progettuale relativa all'Intervento (progetto esecutivo dei lavori	
	approvato con determinazione n. 1100 del 30.09.2023 del soggetto attuatore,	
	comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione);	
	- le Condizioni Particolari - Capitolato Speciale di Appalto, allegate al	
	presente documento;	
	- il codice di comportamento del personale del Comune di Somma Lombardo,	
	approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 30.12.2013 e	
	successive modificazioni	
	- disposizioni in materia di prevenzione della corruzione contenute nel Piano	
	Integrato di Attività e Organizzazione -PIAO- per il triennio 2023/2025	
	approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18 aprile 2023,	
	ed modificazioni che successivamente interverranno;	
		11

	- patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139	
	del 17/11/2017, sottoscritto ed allegato al presente contratto.	
	2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e	
	sostanziali del presente contratto specifico, ancorché non materialmente	
	allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.	
	3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per	
	l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto specifico che non sia	
	espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto	
	stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il	
	quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.	
	4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha	
	valore di regolamento e pattuizione per il presente contratto specifico.	
	Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del	
	contratto specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa	
	espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.	
	Articolo 2 - (Definizioni)	
	1. I termini contenuti nel presente contratto specifico hanno il significato	
	specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto	
	delle singole clausole disponga diversamente.	
	2. I termini tecnici contenuti nel presente contratto specifico hanno il	
	significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni	
	Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.	
	3. Il presente contratto specifico è regolato:	
	- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che	
	costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra	
		12

	l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni	
	contrattuali;	
	- dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;	
	- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente	
	della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), ove	
	non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni	
	attuative;	
	- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,	
	recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;	
	- dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la	
	semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),	
	convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;	
	- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del	
	Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle	
	strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,	
	nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis)	
	convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;	
	- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure	
	urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»	
	convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;	
	- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile	
	2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale	
	di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti	
	complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di	
	coesione e della politica agricola comune»;	
		13

	- dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei	
	contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.	
	78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;	
	- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
	materia di contratti di diritto privato.	
	Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)	
	1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento	
	dei Lavori di cui al Sub-Disciplinare – Allegato B al Disciplinare Unico	
	allegato all’Accordo Quadro – per la realizzazione di interventi di costruzione	
	di strutture ad uso scolastico moderne e sostenibili, mediante sostituzione di	
	edifici con ricostruzione in situ o delocalizzazione con l’obiettivo di creare	
	nuove scuole sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la	
	riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza	
	sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; lo sviluppo sostenibile del	
	territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.	
	2. Il presente contratto specifico definisce i termini e le condizioni che,	
	unitamente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la	
	prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell’Appaltatore dei	
	seguenti lavori, come riportati nell’OdA n. 1 dell’11/01/2024 e relativi	
	allegati.	
	L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti	
	per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di “DEMOLIZIONE E	
	RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA	
	RODARI - CUP: B21B22000290001” in conformità al principio del DNSH	
	(Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del	
		14

Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sono compresi, quindi, nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento (in seguito, "RUP"), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'ing. Daniela Rovelli e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ing. Walter Ricca.

5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.

6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta

al RUP e alla Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”) per i relativi provvedimenti.

7. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli

interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture

complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta

realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al progetto e alle

Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o

prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali

prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto

specifico.

8. Ai fini del presente contratto specifico, le prestazioni descritte, oltre

all'esecuzione a regola d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri

di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata

del contratto specifico medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa

cura e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

9. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale

rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l’appaltatore dovrà

garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite

con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni

contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

10. A tal fine è obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera,

i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche

tecniche.

11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.

12. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto specifico presso il Comune di Somma Lombardo (VA).

13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 16 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente contratto specifico.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

	2. I dipendenti dell’Affidatario dovranno attenersi, per quanto applicabile, al codice di comportamento del personale del Comune di Somma Lombardo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 30.12.2013, alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione -PIAO- per il triennio 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18 aprile 2023, ed alle relative modificazioni che successivamente interverranno. L’Affidatario si impegna a rispettare l’allegato patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 17/11/2017.	
	3. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.	
	Articolo 5 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)	
	1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.	
	2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.	
		18

3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto specifico e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compresa la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto specifico, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

9. La D.L. e il Soggetto Attuatore si riservano, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterranno più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto specifico, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto specifico.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7. In conformità all'articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

Articolo 7 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente contratto specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare

al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui

	all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa	
	all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali	
	sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data	
	di scadenza di presentazione dell'offerta).	
	La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in	
	analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47,	
	comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.	
	Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui	
	al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente contratto specifico di	
	cui al successivo articolo 20.	
	1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del	
	presente contratto specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi	
	per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo	
	47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi	
	dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare , nel caso in cui per lo svolgimento del	
	contratto specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per	
	lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che	
	una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento)	
	delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione	
	femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a	
	36 anni al momento dell'assunzione).	
	Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui	
	al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al	
	successivo articolo 20.	
		25

	È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi	
	competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione	
	del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.	
	Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e,	
	segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.	
	Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)	
	1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente	
	all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente	
	all'oggetto del presente contratto specifico.	
	Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)	
	1. Il presente contratto specifico sarà efficace tra le Parti a far data dalla	
	sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare	
	esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai	
	sensi dell'Accordo Quadro e del presente contratto specifico.	
	2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati	
	all'articolo 13 delle Condizioni Generali.	
	3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in 730 giorni	
	naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei	
	lavori.	
	4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei	
	Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli	
	articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.	
	5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di	
	ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con	
	le modalità e i tempi di cui all'articolo 17 delle Condizioni Generali.	
		27

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, con comunicazione scritta.

7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto specifico.

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente contratto specifico nominato dall'Appaltatore è Ing. Rovelli Daniela.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito del detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le Parti.

3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente contratto specifico, dichiara di eleggere domicilio presso la sede del Comune di Somma Lombardo sito in Piazza Vittorio Veneto 2 - Somma Lombardo.

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente contratto specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a “corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016.

2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, oneri fiscali esclusi, è pari ad € 5.346.229,60 (cinquemilionitrecentoquarantaseimiladuecentoventinove/60), oltre IVA, oltre € 262.848,24 (duecentosessantaduemilaottocentoquarantotto/24) per oneri per l’attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di 5.609.077,84 (cinquemilioniseicentonovemilasettantasette/84) oltre IVA.

3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente contratto specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il contratto specifico.

4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento.

5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente contratto specifico, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all’articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

6. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett.

a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del

D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

7. In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo

contrattuale sarà aumentato di una percentuale, determinata in funzione

dell'indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la differenza,

rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso di inflazione reale

e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%

(due per cento), all'importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per

ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle prestazioni stesse. L'istanza

di revisione di cui al presente comma è presentata dall'appaltatore entro e non

oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato decreto.

8. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n.

4/2022 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022,

n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista

dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione

dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore,

con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali

previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

9. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del

contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse,

canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti,

derivanti dall'esecuzione del presente contratto specifico.

	10. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà	
	corrisposta nei termini indicati dall'articolo 25 delle Condizioni Generali una	
	somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo	
	contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di	
	garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo	
	articolo delle Condizioni Generali.	
	11. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le	
	modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle	
	Condizioni Generali e nel rispetto delle seguenti scadenze:	
	€ 600.000,00 – SAL 1 entro 30 gg dall'emissione del certificato di	
	pagamento, previo benestare all'emissione della fattura da parte dal soggetto	
	attuatore.	
	€ 600.000,00 – SAL 2 entro 30 gg dall'emissione del certificato di	
	pagamento, previo benestare all'emissione della fattura da parte dal soggetto	
	attuatore.	
	€ 600.000,00 – SAL 3 entro 30 gg dall'emissione del certificato di	
	pagamento, previo benestare all'emissione della fattura da parte dal soggetto	
	attuatore.	
	€ 600.000,00 – SAL 4 entro 30 gg dall'emissione del certificato di	
	pagamento, previo benestare all'emissione della fattura da parte dal soggetto	
	attuatore.	
	€ 600.000,00 – SAL 5 entro 30 gg dall'emissione del certificato di	
	pagamento, previo benestare all'emissione della fattura da parte dal soggetto	
	attuatore.	
		31

	€ 600.000,00 – SAL 6 entro 30 gg dall’emissione del certificato di	
	pagamento, previo benestare all’emissione della fattura da parte dal soggetto	
	attuatore.	
	€ 600.000,00 – SAL 7 entro 30 gg dall’emissione del certificato di	
	pagamento, previo benestare all’emissione della fattura da parte dal soggetto	
	attuatore.	
	€ 259.216,88 – SAL FINALE entro 30 gg dall’approvazione del certificato di	
	collaudo provvisorio.	
	12. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i	
	pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di	
	regolare ricevimento della fattura elettronica.	
	13. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul	
	conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via	
	non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:	
	Numero c/c: 100000010430 Banca: Banca Intesa San Paolo Agenzia di	
	Mantova Corso della Libertà 10/12, ABI: 03069, CAB: 11510, CIN: C,	
	IBAN: IT81C0306911510100000010430.	
	14. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che	
	le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:	
	- Cognome e nome: Bottoli Francesco	
	- Data e luogo di nascita: Mantova 19.08.1971	
	- Indirizzo di residenza: Via Madonna dell’Orto, 4 Mantova	
	- Nazionalità: italiana	
	- Codice fiscale: BTTFNC71M19E897L	
		32

	15. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.	
	16. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.	
	17. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.	
	18. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 28 delle Condizioni Generali.	
	Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)	
	1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.	
		33

Articolo 13 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 48 e 49 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante polizza fidejussoria n. 10056210002230 in data 19.02.2024 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.a. agenzia di Milano Via dei Valtorta, 48, per un importo pari a € 291.672,05, con durata fino al 19.02.2025. Tale garanzia è ritenuta idonea ed accettata dall'Ing. Rovelli Daniela per il soggetto attuatore.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di

	regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso	
	di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua	
	completa reintegrazione entro e non oltre il termine di quindici giorni	
	lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.	
	Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 33	
	delle Condizioni Generali.	
	3. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa	
	contraddistinta al n. 10056290000042, sottoscritta in data 21.02.2024	
	rilasciata dalla società Bene Assicurazioni S.p.a. agenzia di Milano Via dei	
	Valtorta, 48, per un importo pari a:	
	Sez. A: partita 1 € 5.609.077,84, partita 2 € 2.804.538,92, partita 3 €	
	560.907,84;	
	Sezione B: € 500.000,00	
	in conformità all'articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all'articolo 34	
	delle Condizioni Generali. Tale garanzia è ritenuta idonea ed accettata	
	dall'Ing. Rovelli Daniela per il soggetto attuatore.	
	4. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare	
	evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente	
	contratto specifico.	
	Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto specifico)	
	1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore	
	si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte	
	le disposizioni contenute nel presente contratto specifico, nei documenti	
	contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.	
		35

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente contratto specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volto ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 16 – (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

le lavorazioni relative alla categoria OG1: demolizioni e rimozioni, scavi e reinterri, casseri e getti, fondazioni speciali, opere provvisionali, consolidamenti strutturali, opere in ferro, impianti ascensore, strutture prefabbricate, solai, muri, intonaci, sottofondi, massetti, pavimenti industriali, impermeabilizzazioni e coibentazioni, coperture, lattonerie, controsoffitti e cartongessi, pavimenti e rivestimenti, opere in marmo, serramenti interni ed esterni, opere in legno, opere da falegname, opere da pittore, reti tecnologiche interne ed esterne, sistemazioni esterne, opere da giardiniere, assistenze murarie agli impianti;

le lavorazioni relative alla categoria OS30:

posa tubazioni, posa vie cavo di dorsale, posa canalizzazioni metalliche, posa corpi illuminanti, posa cavi;

le lavorazioni relative alla categoria OS28:

posa tubazioni, posa apparecchi sanitari, posa macchine.

Tutte le opere sub-appaltate rientreranno nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi

incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente Contratto Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

	5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato	
	articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:	
	- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto	
	di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della	
	data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve	
	indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini	
	prestazionali che economici;	
	- l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai	
	sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione	
	relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o	
	collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa	
	appaltatrice, se del caso;	
	- contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve	
	trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore	
	dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione	
	alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai	
	subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei	
	Contratti;	
	- l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere	
	prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti	
	previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale	
	Piano di sicurezza.	
	6. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla	
	data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture	
		39

quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

7. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

9. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto Specifico, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.

11. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

12. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

	15. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti,	
	l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del	
	subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.	
	16. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi	
	dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è	
	obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto	
	Attuatore:	
	- nome del subcontraente;	
	- importo del subcontratto;	
	- oggetto della prestazione affidata;	
	e dovrà trasmettere alla D.L.:	
	- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;	
	- dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle	
	macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia	
	del libretto di circolazione e dell'assicurazione;	
	- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;	
	- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di	
	sicurezza e salute dei lavoratori;	
	- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di	
	tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.	
	17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3	
	dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.	
	18. L'Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l'esecuzione dell'appalto,	
	dei seguenti contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca	
	anteriore all'indizione della gara, che sono stati prodotti prima della	
		42

	sottoscrizione del presente contratto di appalto: contratto di rete n. 3356	
	stipulato in data 20.03.2023 con durata di anni tre fino al 20.03.2026	
	denominato “Rete Bottoli & Co.	
	Articolo 18 - (Penali)	
	1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi	
	dell’Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto	
	Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del	
	maggior danno, una penale pari all’ 0,06 ‰ (zero virgola zero sei permille)	
	dell’importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo	
	50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-	
	bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e	
	descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 20 delle Condizioni Generali	
	e qui da intendersi integralmente trascritti.	
	2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova	
	applicazione anche in caso di ritardo:	
	a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data	
	fissata dalla D.L.;	
	b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili	
	all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;	
	c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;	
	d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un	
	verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;	
	e. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non	
	accettabili o danneggiati.	
		43

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 15 delle Condizioni Generali.

6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 50 e 51 delle Condizioni Generali.

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 13, del presente Contratto Specifico;

- all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai

paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.

8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24 - (Obblighi di riservatezza proprietà)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei lavori.

3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.

4. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 68 delle Condizioni Generali.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

	rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo	
	contatto.	
	4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel	
	corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico,	
	gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.	
	Articolo 27 - (Controversie e foro competente)	
	1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del	
	Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa	
	l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile	
	la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.	
	2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei	
	casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi	
	precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione	
	del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in	
	forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed	
	esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi	
	alternativi all'azione giurisdizionale.	
	3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le	
	riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del	
	Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il	
	Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.	
	4. È esclusa la competenza arbitrale.	
	5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni	
	Generali.	
	Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)	
		50

1.	L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.	
2.	Il presente Contratto Specifico, composto da n. cinquanta pagine, sarà registrato solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, con richiesta di applicazione dell'imposta in misura fissa in quanto le prestazioni contrattuali sono assoggettate ad IVA. Sul presente contratto le parti provvedono al versamento dell'imposta di bollo per € 500,00.	
3.	Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.	
	LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO	
	Somma Lombardo, 05.03.2024	
	L'Appaltatore	Il Soggetto Attuatore
	Capogruppo mandatario del Raggruppamento	Il Responsabile
	Temporaneo di Imprese	Settore Gestione del
	(Francesco Bottoli)	Territorio
		(Daniela Rovelli)

	L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole	
		51

	appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le	
	clausole contenute in disposizioni di leggi e regolamenti richiamati nel	
	presente atto:	
	- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)	
	- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)	
	- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)	
	- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del	
	Soggetto Attuatore)	
	- Art. 18 – (Penali)	
	- Art. 19 – (Esecuzione in danno)	
	- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)	
	- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)	
	- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)	
	- Art. 27 – (Controversie e foro competente)	
	L’Appaltatore	
	Capogruppo mandatario del Raggruppamento	
	Temporaneo di Imprese	
	(Francesco Bottoli)	
	AUTENTICA DI FIRME	
	Ed io sottoscritta Affaitati Annachiara, Segretario Generale del Comune di	
	Somma Lombardo, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte	
	l’ente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 4, lett. c) mediante	
	l’apposizione della mia firma digitale, e domiciliato per la carica presso il	
		52

	Comune di Somma Lombardo, piazza Vittorio Veneto, 2, dichiaro che i	
	signori:	
	- Ing. Rovelli Daniela, in qualità di Responsabile del Settore Gestione del	
	Territorio, giusto decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2024, in rappresentanza del	
	Comune di Somma Lombardo, con sede in Somma Lombardo in piazza	
	Vittorio Veneto, 2, Codice fiscale e Partita IVA 00280840125 ed in forza di	
	propria determinazione a contrarre n. 534 del 12.05.2023, in rappresentanza e	
	per conto di questo Comune;	
	- Ing. Bottoli Francesco nato a Mantova il 19.08.1971 residente in Mantova,	
	via Madonna dell'Orto n. 4, da me identificato a mezzo di carta di identità n.	
	CA35697EK rilasciata dal Comune di Mantova il 27.06.2019, in qualità di	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'impresa BOTTOLI	
	COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mantova, via Vespucci, 2, Codice fiscale	
	e Partita IVA 0226472028, capitale sociale € 323.256,00, numero di	
	iscrizione 238067 nel Registro delle Imprese di Mantova giusta visura	
	CCIAA del 05.02.2024 n. T547428129, che agisce giusto mandato collettivo	
	speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del	
	raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e	
	48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio	
	Federico Tortora in Ostiglia (MN), rep. 45863 / racc. 20468 in data	
	13.10.2023, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:	
	Impresa S.I.EL IMPIANTI S.R.L. INGEGNERIA E SERVIZI, con sede in	
	Sustinente (MN) via Volta, 176, P.Iva 01618700205;	
	della cui identità e dei cui poteri di firma io Segretario Comunale sono certa,	
	hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto digitalmente il presente atto e suoi	
		53

allegati (offerta tecnica, capitolato speciale di appalto e patto di integrità), che
attesto non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, a mezzo certificati
di firma utilizzati dalle parti validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma
1, lettera f), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, (CAD) come da me Ufficiale
Rogante verificato, facendomi espressa richiesta che il presente documento
venga conservato fra gli atti del Comune.

Somma Lombardo, 05.03.2024

Il Segretario Generale

Affaitati Annachiara